

Schema di

**ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico
avente ad oggetto servizi professionali a supporto del Sistema di Protocollo trentino,
della conservazione a norma e della gestione documentale di settore**

CODICE CIG: 6118384A31 - CUP F69G15000020003

Fascicolo _____

Committente:

*Informatica Trentina S.p.A.
Via Giuseppe Gilli, n° 2 – 38121 Trento*

Riferimento responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: _____

Aggiudicataria:

Via _____,

Riferimento responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: _____

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

tra

la Società Informatica Trentina S.p.A. con sede in Trento - Via G. Gilli n. 2, Capitale Sociale € 3.500.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCAA di Trento n. 00990320228, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del Presidente dott. Paolo Boschini, di seguito indicata come “Informatica Trentina e/o Committente”

e

la Società Xxxxxxx S.p.A. con sede in XXXXX - Via n. .., Capitale Sociale € xx00.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Xxxxxxx al n. xxxxxxxxxxx, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., nella persona del sig., di seguito indicata come “Aggiudicataria”

PREMESSO CHE

- a) Con deliberazione n. ___ di data _____ del Presidente di Informatica Trentina S.p.a. è stata disposta l'indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, avente ad oggetto l'affidamento dei “Servizi professionali a supporto del Sistema di Protocollo trentino, della conservazione a norma e della gestione documentale”, demandando le funzioni di Stazione appaltante per la procedura di gara all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti – APAC della Provincia Autonoma di Trento;
- b) all'esito della predetta procedura, espletata a cura dell'Ufficio Gare del Servizio Appalti dell'Agenzia di cui sopra, in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Impresa/RTI _____, che ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) è stata verificata da parte dell'Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento la sussistenza in capo all'Aggiudicataria dei requisiti di partecipazione alla gara;
- d) con il presente atto le Parti intendono stabilire principi, condizioni, modalità e clausole generali in base alle quali saranno regolamentati i loro futuri rapporti tenuto conto di quanto espressamente indicato nel “Capitolato Tecnico” e nei relativi allegati;
- e) l'Aggiudicataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati, nonché dal “Bando di gara” e dai relativi allegati, dal “Capitolato Tecnico” e dai relativi allegati e, comunque, da tutta la documentazione complementare relativa alla gara in oggetto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) l'informazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 è stata acquisita/richiesta in data _____;
- g) l'Aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva, con le modalità richieste dalla Committente, per un importo pari a € _____ (_____/00), nonché ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, una polizza assicurativa a massimale unico pari a € 2.000.000,00=(Euro duemilioni/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, ove si considerano espressamente quali terzi, oltre ai dipendenti e collaboratori della Committente, anche i dipendenti e collaboratori dei soggetti terzi e la cui durata dovrà essere

prorogata e mantenuta fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state regolarmente adempiute;

- h) che il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente appalto è _____ ed il codice identificativo di procedura (CIG) è _____.

tutto ciò premesso e considerato

- tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il “Bando di gara”, il “Capitolato Tecnico” e tutta la documentazione allegata e/o complementare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l’“Offerta tecnica” ed il documento “Offerta economica”, presentati dall’Aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse.
3. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo prevalgono su quelle contenute nelle “Bando di gara” e nel “Capitolato Tecnico”.

ARTICOLO 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e dei singoli ordini di lavoro è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e relativi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 nonché, per quanto compatibili, da quelle di cui alla L.P. della Provincia di Trento n. 23/1990 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;
 - c) dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell’Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l’Aggiudicataria, quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del presente Accordo dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in

vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente Accordo quadro.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Accordo quadro risultante contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permetteranno di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Accordo quadro conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 3

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo quadro è la regolamentazione contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordini di lavoro, dei servizi professionali a supporto del Sistema di Protocollo trentino, della conservazione a norma e della gestione documentale di settore, come meglio specificato nel “Capitolato Tecnico”.
2. L'aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi professionali a supporto del Sistema di Protocollo trentino, della conservazione a norma e della gestione documentale di settore nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al “Capitolato Tecnico” ed all’”Offerta tecnica” ed all’”Offerta Economica” presentata
3. In particolare, l'aggiudicataria si impegna ad eseguire le seguenti attività:
 1. Service Management;
 2. Project Management;
 3. Supporto alla definizione del disegno architettuale;
 4. Analisi e disegno;
 5. Sviluppo Applicativo;
 6. Presa in carico degli sviluppi effettuati da terzi;
 7. Supporto al collaudo e passaggio in produzione;
 8. Manutenzione Correttiva;
 9. Assistenza sistemistica;
 10. Help Desk e Supporto utente;
 11. Formazione.
4. L'aggiudicataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a prestare i servizi di cui al “Capitolato Tecnico”, fino a concorrenza dell'importo massimo stimato per il periodo di efficacia dell'Accordo quadro, accettando e dando esecuzione agli ordini di lavori così come di seguito descritti.
5. Resta inteso sin d'ora che nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo quadro, anche prorogato, sia esaurita la quantità massima contrattuale stimata la Committente potrà richiedere all'aggiudicataria, alle stesse condizioni, di eseguire le medesime prestazioni di cui al Capitolato Tecnico fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo, come previsto dalla vigente normativa.
6. Il dettaglio delle attività e le modalità di erogazione dei servizi prestati dall'aggiudicataria saranno indicati negli *Ordini di lavoro* (nel seguito ODL), così come di seguito descritti.
7. In merito all'articolazione ed alla suddivisione delle attività tra la Committente e l'aggiudicataria nell'erogazione dei servizi di cui al presente Accordo quadro, al fine di eliminare eventuali sovrapposizioni e collocare in maniera univoca i processi, si fa riferimento alla “Matrice di responsabilità” riportata nel “Capitolato Tecnico”, ove sono evidenziate le specifiche responsabilità della Committente e dell'aggiudicataria.

8. Resta inteso che la Committente, per quanto di propria competenza, si riserva di eseguire i servizi di cui al presente Accordo quadro direttamente, qualora vi siano esigenze connesse all'interesse pubblico.

ARTICOLO 4

Durata dell'Accordo quadro

1. L'efficacia del presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e termina trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di validazione dell'attività di presa in carico del sistema da parte dell'Aggiudicataria. Resta inteso che per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro cui sarà possibile per la Committente richiedere la prestazione dei servizi mediante gli ordini di lavoro di cui oltre.
2. La Committente si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di procedere al rinnovo o all'affidamento di nuovi servizi analoghi a quelli di cui al presente accordo quadro entro i primi tre anni dalla stipulazione dello stesso, ai sensi dell'articolo art. 57, c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, per un'entità complessiva fino a due terzi del contratto originario e per una durata massima fino a ulteriori due anni.
3. La Committente si riserva, altresì, la facoltà di recesso anticipato alla scadenza di ciascun anno ed in tutti i casi in cui ricorrano giustificati motivi di interesse pubblico, previa comunicazione in tal senso all'Aggiudicataria mediante lettera A/R, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza annuale o al diverso termine di scadenza.
4. La Committente, prima della stipula dell'Accordo quadro, ove sussistono ragioni di urgenza, ha facoltà di ordinare all'Aggiudicataria, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa anche solo via fax, la consegna del servizio oggetto del presente accordo quadro immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo atto.
5. Al fine del rispetto delle scadenze riportate del presente Accordo, l'attività dell'Aggiudicataria si intenderà iniziata a partire dal sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione della Committente, di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5

Condizioni del servizio

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e degli ordini di lavoro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico" e nei relativi allegati, oltreché nell'"Offerta Tecnica" e nell'"Offerta economica" presentata, pena la risoluzione, da parte della Committente dello stesso Accordo quadro, a seguito di comunicazione della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Accordo quadro e nei documenti dagli stesso richiamati.

4. In ogni caso, l'Aggiudicataria si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committente e/o dei soggetti terzi indicati dalla Committente e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
8. L'Aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
9. L'Aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale qualificato per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro.
10. L'Aggiudicataria si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo - oltre che l'efficienza, efficacia ed economicità dell'esecuzione complessiva dei servizi - nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti.
11. L'Aggiudicataria si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione dell'Accordo quadro e degli eventuali ordini di lavoro che dovessero essere impartite dalla Committente.
12. L'Aggiudicataria si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo quadro e degli eventuali ordini di lavoro.

ARTICOLO 6

Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria

1. L'Aggiudicataria, senza alcun aggravio di costo per la Committente, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui oltre, si impegna, oltre a quanto previsto nel "Capitolato Tecnico" ed in altre parti del presente Accordo quadro, a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Accordo quadro e negli eventuali ordini di lavoro;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;

- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e alla stessa comunicate dalla Committente;
 - d) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - e) in aggiunta a quanto stabilito dal "Capitolato Tecnico", tenere tempestivamente informata la Committente circa l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Accordo – ivi compresi quelli individuati nel successivo articolo rubricato "Attività di coordinamento e di controllo" – e fornire in merito apposite relazioni trimestrali da trasmettere alla Committente entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla chiusura di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono.
2. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Accordo quadro, l'Aggiudicataria si obbliga a mettere a disposizione, per l'intera durata del contratto, risorse professionali con i requisiti minimi di cui al Capitolo 5 del Capitolato tecnico o, ove migliorativi, all' "Offerta Tecnica" formulata, anche con riferimento alle conoscenze ed alle capacità espressamente richieste.
 3. L'Aggiudicataria si impegna a garantire, con dimensionamenti e livelli di competenze adeguati del gruppo di specialisti dedicato allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato tecnico, il rispetto dei livelli di servizio ivi indicati o di quelli indicati nella propria Offerta tecnica, ove migliorativi, e dei tempi concordati in ogni ordine di lavoro.
 4. Qualora nello svolgimento delle attività la Committente riscontrasse inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell'Aggiudicataria di cui ai precedenti commi, potrà richiedere all'Aggiudicataria un pronto ripristino degli impegni assunti in sede di gara, garantendo quindi l'immediata sostituzione con risorse in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e, comunque, necessari per lo svolgimento delle attività alle stesse assegnate, anche con riferimento alle conoscenze ed alle capacità espressamente richieste.
 5. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell'Aggiudicataria presso gli uffici della Committente, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.
 6. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte dell'Aggiudicataria dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato e/o indeterminato – ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA), assicurando comunque il rispetto di quanto previsto dall'Aggiudicataria nella propria "Offerta Tecnica". In occasione del primo ingresso nella sede della Committente, o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dell'Aggiudicataria per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo dovrà consegnare al referente della Committente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello ("MODELLO DI DICHIARAZIONE") è riportato in allegato - con la quale l'Aggiudicataria, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna, al referente della Committente, della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla

- consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione delle penali di cui oltre. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate alla Committente – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate e non comunicate immediatamente alla Committente - quest'ultima avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro, procedendo quindi ad applicare, una penale il cui importo è stabilito, ad insindacabile giudizio della Committente, in misura fino al 10% dell'ammontare dell'importo massimo stimato, nonché a procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. La Committente potrà richiedere in ogni momento all'Aggiudicataria la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara circa le componenti del servizio da eseguirsi, i ruoli e i profili assegnati e assunti dal personale. Nel caso in cui la Committente accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito, la Committente potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di gara.

ARTICOLO 7

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice etico

1. L'Aggiudicataria, preso atto del contenuto tutto del “Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice Etico e di comportamento interno” adottati dalla Committente – che dichiarerà di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nella sezione “L'Azienda / Dati e informazioni / Modello 231” del sito Internet aziendale www.infotn.it - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
2. L'osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell'interesse della Committente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicataria con il presente Accordo quadro. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 8

Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008, e di quelle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di validità del presente Contratto.
3. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguito l'appalto;
 - b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto
4. La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Aggiudicataria e delle risorse dalla stessa utilizzate il documento “piano di emergenza” che potrà essere consultato previa

richiesta da formularsi per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo alla Committente.
6. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ARTICOLO 9

Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni economiche, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Accordo e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. L'impresa si impegna a continuare ad applicare i sindacati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
2. L'Impresa e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Nelle ipotesi previste dalla vigente normativa, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva dell'Impresa o di un altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto la Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla predetta inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedere al pagamento entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ovvero qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Committente provvederà a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In tal caso, i pagamenti eseguiti dalla Committente saranno provati dalle quietanze predisposte dalla Committente e sottoscritte dai soggetti interessati.
5. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Impresa documenti o informazioni relative a:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese;
 - b) iscrizione e tassi INAIL;
 - c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e malattie professionali dell'ultimo triennio;
 - d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
 - e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
6. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, a seguito di comunicazione della

stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

7. Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il personale occupato dall'Aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, il personale sarà tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento.

ARTICOLO 10

Presenza in carico della Applicazione e del sistema

1. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire l'attività di presa in carico dell'applicazione e del sistema, così come descritta al capitolo 7 del Capitolato Tecnico e nel "Piano di progetto" presentato dalla medesima, a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro. Tale attività dovrà essere completata, prima dell'inizio della prestazione degli altri servizi contrattualmente previsti, entro i termini stabiliti dal Capitolato Tecnico o dal Piano di progetto presentato dall'Aggiudicataria.
2. L'Aggiudicataria si impegna a redigere apposito rapporto attestante le attività eseguite per la presa in carico delle applicazioni e del sistema che dovrà essere controfirmato dal Responsabile dell'accordo quadro della Committente.
3. Tutte le attività di presa in carico delle applicazioni e del sistema dovranno avvenire presso la sede della Committente.
4. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire l'attività di presa in carico dell'applicazione e del sistema nel rispetto di quanto stabilito del Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata al fine di assicurarne il buon esito.
5. L'attività di presa in carico è totalmente a carico dell'Aggiudicataria. È escluso il riconoscimento di indennità di trasferta o di altre indennità.
6. Nel caso in cui l'Aggiudicataria, nel corso dell'esecuzione dei servizi, modifichi il gruppo di lavoro impiegando delle risorse che per svolgere i servizi richiesti necessitano di un'ulteriore azione di passaggio di conoscenze da parte della Committente, quest'ultima si riserva di quantificare il costo sostenuto al fine di addebitarlo all'Aggiudicataria, anche mediante compensazione rispetto ai corrispettivi eventualmente maturati dall'Aggiudicataria.

ARTICOLO 11

Attività di passaggio finale delle conoscenze

1. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire, a conclusione dei servizi di cui al presente Accordo quadro, le attività di passaggio ad altro/i fornitore/i delle degli elementi della configurazione del sistema (software, infrastruttura, hardware, relativa documentazione), con particolare riferimento a quelle maturate nel periodo di erogazione dei servizi.
2. In particolare, l'Aggiudicataria si impegna a svolgere le attività di seguito indicate:
 - affiancamento per il trasferimento delle competenze relative alla manutenzione dei sistemi gestiti con la descrizione alle risorse del fornitore subentrante di:
 - funzionalità applicative e contenuti specifici;
 - contesto di utilizzo ed eventuali personalizzazioni software in uso;
 - stato delle richieste di manutenzione.
 - consegna della documentazione di seguito indicato:
 - consegna dei riferimenti relativi al patrimonio applicativo;

- consegna della documentazione (sia quella relativa al progetto di implementazione sia quella generata/modificata durante il periodo di manutenzione);
 - consegna di tutto il materiale relativo ai corsi di formazione e addestramento effettuati, alle note di riunione, a documenti specifici redatti durante il presente Accordo quadro.
3. Le attività di cui sopra verranno svolte mediante opportune sessioni di lavoro organizzate dal Committente, presso la propria sede, in modo da rispettare i termini relativi al passaggio di consegna.

ARTICOLO 12

Modalità di attivazione di servizi e prestazioni

1. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire le attività di cui al presente Accordo quadro sulla base di Ordini di lavoro che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. La definizione degli Ordini di lavoro è demandata al Responsabile dell'accordo quadro.
3. Per ciascuna attività commissionata in ogni ordine di lavoro, definita e concordata preliminarmente con l'Aggiudicataria, quest'ultima dovrà garantire, a proprio rischio, il raggiungimento dei risultati previsti.
4. Ogni Ordine di lavoro dovrà riportare i seguenti elementi, ove non già specificati nel presente accordo o nella documentazione facente parte integrante dello stesso:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - la durata dell'incarico;
 - le modalità di esecuzione dell'incarico come di seguito indicate:
 - orari e finestre di erogazione del servizio;
 - entità e caratteristiche specifiche dei servizi;
 - livelli di servizio relativi al singolo intervento, conformemente a quanto stabilito nel presente accordo quadro ed all'offerta tecnica formulata dall'Aggiudicatario, ove migliorativa;
 - i referenti della Committente e dell'Aggiudicataria per quanto inerente le attività oggetto dell'incarico;
 - i corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell'intervento e le modalità di erogazione dei servizi previsti dall'incarico, conformemente a quanto stabilito nel presente accordo quadro ed all'offerta economica formulata dall'Aggiudicatario;
 - il termine e le eventuali scadenze intermedie vincolanti per l'esecuzione dei servizi;
 - gli eventuali vincoli imposti da terzi;
 - ogni altra eventuale indicazione necessaria o utile all'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

ARTICOLO 13

Attività di coordinamento e controllo

1. L'Aggiudicataria si impegna, per il tramite di referenti all'uopo incaricati, a svolgere, oltre alle attività di cui agli articoli precedenti, anche le seguenti ulteriori attività di coordinamento e controllo dei servizi prestati:
 - a) in generale:
 - verifica dello stato di avanzamento delle attività;

- supervisione e controllo delle risorse professionali impegnate nelle attività, al fine di assicurare il conseguimento di adeguati livelli di servizio;
 - verifica e controllo della adozione e del corretto utilizzo degli standard tecnici e delle metodologie;
 - verifica delle motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto negli ordini di lavoro;
- b) con riferimento ai servizi di assistenza utente e manutenzione del software:
- analisi dei livelli di servizio erogati;
 - verifica di eventuali segnalazioni di disservizio;
- c) con riferimento alle prestazioni professionali:
- verifica del livello tecnico delle prestazioni fornite dalle risorse professionali impegnate;
 - costante adeguamento dei livelli professionali in relazione alle esigenze.
2. In ordine alle attività di cui al comma precedente l'Aggiudicataria si impegna a redigere apposite relazioni trimestrali da trasmettere alla Committente entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla chiusura di ciascun trimestre solare successivo a quello a cui si riferiscono.
 3. Con cadenza semestrale, le Parti si impegnano ad effettuare riunioni di approfondimento con riferimento alle relazioni di cui sopra.

ARTICOLO 14

Modalità di verifica dei servizi

1. A fronte dello svolgimento delle attività da parte dell'Aggiudicataria la Committente potrà richiedere l'effettuazione di verifiche e/o collaudi, specificandone, di volta in volta, nei singoli ordini di lavoro, tempistiche e modalità.
2. Le verifiche e/o i collaudi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di conclusione delle attività, una volta resa nota in forma scritta alla Committente.
3. L'Aggiudicataria si impegna a prestare tutta la necessaria assistenza alla Committente per le operazioni di collaudo, restando a suo carico ogni onere per manodopera, materiali, prove di laboratorio e in sito, ripristino e quanto altro richiesto dalla Committente.
4. In caso di verifica e/o collaudo con esito negativo, l'Aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese entro il termine di 15 (quindici) giorni solari, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze accertate in sede di collaudo.
5. In tal caso, la Committente provvederà all'applicazione della penale di cui oltre, a decorrere dalla data della verifica e/o del collaudo negativi fino alla data della nuova verifica/del nuovo collaudo. Dopo la comunicazione, da parte dell'Aggiudicataria, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate, la Committente avvierà la procedura per la nuova verifica/il nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
6. In caso di ulteriore esito negativo della verifica e/o del collaudo, ferma restando l'applicazione della penale di cui oltre, la Committente potrà risolvere mediante semplice comunicazione scritta il rapporto, con facoltà di fare eseguire le prestazioni, in tutto o in parte, a terzi in danno dell'Aggiudicataria e fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
7. In relazione ai servizi professionali di supporto specialistico di cui al capitolo 4 del "Capitolato Tecnico", la verifica, da parte della Committente, della corretta esecuzione degli stessi, verrà effettuata sulla base di un rapporto delle attività svolte nel periodo, da predisporre da parte della Aggiudicataria almeno con frequenza trimestrale.
8. Nel rapporto dovranno essere indicati, relativamente al periodo di riferimento, almeno i seguenti elementi:

- il personale impiegato e la relativa qualifica;
 - il periodo di svolgimento delle attività;
 - l'indicazione quantitativa, espressa in giorni-persona, relativamente ai soli giorni effettivamente lavorati;
 - sintesi delle attività svolte.
9. Entro il termine di trenta giorni di calendario, decorrente dal ricevimento del rapporto, la Committente dovrà comunicare per iscritto le proprie osservazioni; decorso tale termine il rapporto si intenderà approvato a tutti gli effetti.
 10. Modalità di verifica più puntuali od ulteriori potranno essere concordate fra le Parti.

ARTICOLO 15

Importo massimo spendibile

1. L'importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata del presente Accordo quadro è pari ad € _____, oltre oneri Iva.
2. La Committente si impegna a richiedere all'Aggiudicataria, mediante singoli ordini di lavoro, l'esecuzione di prestazioni contrattuali, così come previste nel Capitolato Tecnico, per un importo pari ad € 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).
3. Fermo quanto disposto dal comma precedente, la Committente non garantisce e non è obbligata a richiedere all'Aggiudicataria l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato rispetto al quale, quindi, non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.
4. I corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria dalla Committente per le prestazioni contrattuali che saranno precisate nei singoli ordini di lavoro, sono definiti dall' "Offerta Economica" presentata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. I predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi saranno dovuti dalla Committente unicamente all'Aggiudicataria.
6. In particolare, fermo quanto sopra disposto circa la non sussistenza dell'obbligo in capo alla Committente di richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali, i corrispettivi per ciascun servizio previsto, quali risultanti dall'Offerta economica presentata, sono i seguenti:
 - a) € xxx,xx (xxxx/xx) a titolo di canone annuale ominicomprensivo per la prestazione del servizio non garantito di Help Desk e Supporto utente;
 - b) € xxx,xx (xxx/xx) a titolo di canone annuale omnicomprensivo per la prestazione del servizio non garantito di Manutenzione correttiva, Supporto al collaudo e passaggio in produzione, ivi compresa la presa in carico degli sviluppi effettuati da terzi;
 - c) € xxx,xx (xxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di service manager e Project manager, per un massimale stimato e non garantito di 900 giorni persona;
 - d) € xxx,xx (xxxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di analisi e disegno, per un massimale stimato e non garantito di 1.200 giorni persona;
 - e) € xxx,xx (xxxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di Sviluppo Applicativo, per un massimale stimato e non garantito di 1.800 giorni persona;
 - f) € xxx,xx (xxxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di Supporto alla definizione del disegno architettuale ed Assistenza sistemistica, per un massimale stimato e non garantito di 900 giorni persona;

- g) € xxx,xx (xxxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di Formazione, per un massimale stimato e non garantito di 600 giorni persona.
7. La stima degli importi minimo e massimo spendibili riguarda il servizio complessivo oggetto del presente Accordo quadro, per tale intendendosi la sommatoria di tutte le attività così come descritte nell'allegato Capitolato Tecnico.
 8. Resta inteso che, fermo l'importo minimo garantito relativo ai servizi la cui esecuzione la Committente si impegna a richiedere all'Aggiudicataria, la quantità dei servizi prevista per ciascuna tipologia, come suindicata, va intesa come valutazione di massima, che potrà variare in funzione delle esigenze della Committente. Il presente Accordo quadro prevede il valore economico complessivo del minimo garantito sulla base della predetta valutazione di massima. Nel corso dell'esecuzione contrattuale sia l'importo minimo garantito che l'importo massimo, così come stimati al momento dell'indizione della procedura di gara, saranno consumabili anche con una composizione di servizi diversa da quella posta a base di gara, senza che all'Aggiudicataria spetti alcun corrispettivo a titolo di indennizzo.
 9. I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato, quale a titolo indicativo e non esaustivo, quello relativo alle spese di trasferta, missione, viaggio, organizzazione e gestione dell'attività, etc...
 10. Ai corrispettivi contrattuali suindicati devono aggiungersi i costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi € 18.000,00 (diciottomila euro virgola zero zero), oltre all'Iva, così come quantificati nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). L'Aggiudicataria, sotto la propria responsabilità, dovrà preventivamente consegnare copia di tale documento (DUVRI) ad ogni datore di lavoro (o soggetto dallo stesso delegato), diverso dalla Committente, presso il quale dovranno essere svolte le attività di cui al presente Accordo quadro.
 11. Tutti gli obblighi ed oneri dell'Aggiudicataria, derivanti dall'esecuzione delle attività previste dagli eventuali ordini di lavoro e dall'osservazione di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 12. Successivamente al primo anno di vigenza contrattuale e con cadenza annuale, l'appaltatore potrà richiedere la revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, in caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l'appalto (personale, mezzi, materiali). La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l'assunzione degli atti conseguenti alla richiesta, effettuerà un'istruttoria sulla base di analisi di mercato e dell'andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori, supportata da tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali, secondo quanto previsto dall'articolo succitato.
 13. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicataria, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, quindi, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea. L'Impresa, pertanto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., non potrà vantare nei confronti della Committente diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi stipulati con il presente Contratto.

ARTICOLO 16

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Aggiudicataria, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
2. L'Aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate. Ciascuna fattura emessa dovrà riportare il dettaglio delle attività svolte.
3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Committente secondo la normativa vigente in materia e comunque, a 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della loro ricezione. L'Aggiudicataria non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti dalla Committente i documenti, controfirmati da persona incaricata dalla stessa, comprovanti le attività svolte.
4. Resta inteso che gli importi relativi ai servizi di Help Desk e Supporto Utente, Manutenzione correttiva, Supporto al collaudo e passaggio in produzione, ivi compreso la presa in carico degli sviluppi effettuati da terzi, qualora commissionati, saranno fatturati dopo l'avvenuta presa in carico della applicazione e del sistema, di cui al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui la Committente dovesse attivare i Servizi professionali a di Service Manager e Project Manager, Analisi e disegno, Sviluppo applicativo, Supporto alla definizione del disegno architettuale, assistenza sistemistica, Formazione, l'Aggiudicataria emetterà fattura a conclusione di ogni singolo intervento, eventualmente anche specificato nel singolo ordine di lavoro, secondo le tariffe giornaliere e secondo le quantificazioni espresse dall'Aggiudicataria nell' "Offerta" formulata ed accettata dalla Committente.
6. Resta inteso che l'Aggiudicataria non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti dalla Committente tutti i documenti comprovanti l'avvenuta consegna del materiale, nonché i verbali, con esito positivo, delle verifiche e/o dei collaudi effettuati.
7. In caso di applicazione delle penali di cui oltre, sarà facoltà della Committente compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.
8. La Committente liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario, intestato all'Aggiudicataria ed indicato da quest'ultima in forma scritta dopo la sottoscrizione del presente accordo quadro.
9. Resta ferma la facoltà, per la Committente, di disciplinare, nei singoli ordini di lavoro, modalità di pagamenti dei corrispettivi specifiche, nonché di subordinare parte o tutto il pagamento all'esito positivo della verifica e/o del collaudo eventualmente previsti nel singolo ordine di lavoro.
10. L'Aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Committente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, l'Aggiudicataria potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo quadro e nei singoli ordini di lavoro.

ARTICOLO 17

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicataria con la stipula dell'Accordo quadro, l'Aggiudicataria medesima presta una cauzione definitiva pari ad un importo del ___% (_____) dell'importo contrattuale mediante la stipula di una

fidejussione assicurativa/bancaria n. _____ con primaria Società assicuratrice/banca così identificata _____.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, commi 1 e 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria con il presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali ed ipotesi di risoluzione contrattuale", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro.
5. La garanzia opera per tutta la durata contrattuale; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, a seguito di comunicazione della stessa della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 18

Penali

1. Qualora vengano accertati da parte della Committente difformità o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali rispetto a quanto previsto nel presente Accordo quadro, negli ordini di lavoro, nel Capitolato Tecnico e/o nella documentazione complementare facente parte integrante e sostanziale, ferma la facoltà di risoluzione per il caso di inadempienze gravi e ripetute, nonché la facoltà di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti, la Committente si riserva di procedere all'applicazione delle penali nei confronti dell'Aggiudicataria come di seguito indicate.
2. Presa in carico dell'applicazione e del sistema, di cui al Capitolo 7 del Capitolato Tecnico: per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico o, ove migliorativi, nell'"Offerta tecnica" dell'Aggiudicataria", la Committente si riserva di applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
3. Servizi di Help Desk e Supporto Utente, Manutenzione correttiva, Supporto al collaudo e passaggio in produzione, ivi compreso la presa in carico degli sviluppi effettuati da terzi:
 - a. qualora, per cause imputabili all'Aggiudicataria, la percentuale di compliance da raggiungere rispetto agli obiettivi indicati nel paragrafo "Incident e request fulfilment (UC1)" ALLEGATO 2 del Capitolato Tecnico o, ove migliorativi, nell'"Offerta

Tecnica” presentata dall’Aggiudicataria, relativamente a dette differenze (percentuale rilevata – percentuale prevista dai livelli di servizio) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale nella misura di seguito indicata:

- per una differenza tra 0,1% e 1,0%: l’importo della penale sarà pari allo 1,00% (uno per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza tra 1,1% e 2,0%: l’importo della penale sarà pari al 2,00% (due per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza tra 2,1% e 3,0%: l’importo della penale sarà pari al 3,00% (tre per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza superiore al 3,0%: l’importo della penale sarà pari al 5,00% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

b. qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance da raggiungere rispetto agli obiettivi indicati nel paragrafo “Manutenzione software correttiva (UC2)” ALLEGATO 2 del Capitolato Tecnico o, ove migliorativi, nell’”Offerta Tecnica” presentata dall’Aggiudicataria, relativamente a dette differenze (percentuale rilevata – percentuale prevista dai livelli di servizio) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale nella misura di seguito indicata:

- per una differenza tra 0,1% e 1,0%: l’importo della penale sarà pari allo 1,00% (uno per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza tra 1,1% e 2,0%: l’importo della penale sarà pari al 2,00% (due per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza tra 2,1% e 3,0%: l’importo della penale sarà pari al 3,00% (tre per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza superiore al 3,0%: l’importo della penale sarà pari al 5,00% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

c. qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance da raggiungere rispetto agli obiettivi indicati nel paragrafo “Manutenzione software sviluppi (UC3)” ALLEGATO 2 del Capitolato Tecnico o, ove migliorativi, nell’”Offerta Tecnica” presentata dall’Aggiudicataria, relativamente a dette differenze (percentuale rilevata – percentuale prevista dai livelli di servizio) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale nella misura di seguito indicata:

- per una differenza tra 0,1% e 1,0%: l’importo della penale sarà pari allo 1,00% (uno per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza tra 1,1% e 2,0%: l’importo della penale sarà pari al 2,00% (due per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza tra 2,1% e 3,0%: l’importo della penale sarà pari al 3,00% (tre per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- per una differenza superiore al 3,0%: l’importo della penale sarà pari al 5,00% (cinque per cento) del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

4. Attività di Verifica/Collaudo:

- a. nell’ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto al termine stabilito per l’effettuazione delle attività di verifica/collaudo per causa imputabile all’Aggiudicataria, la Committente si riserva il diritto di applicare una penale pari ad € 400,00 (Euro quattrocento virgola zero zero) per ogni giorno di o frazione di giorno di ritardo;
- b. nell’ipotesi di verifica/collaudo con esito negativo, la Committente si riserva il diritto di applicare una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo a decorrere dalla data della verifica/collaudo negativo sino alla data della nuova verifica/collaudo.

5. Per le attività relative ai Servizi professionali di supporto specialistico di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico la Committente si riserva di applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquante euro virgola zero zero) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione di giorno lavorativo, in relazione a ciascun intervento che risulti in violazione dei tempi concordati tra le parti.

6. La Committente si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicataria una penale nella misura di seguito indicata anche per i seguenti ulteriori inadempimenti:

- sostituzione del responsabile del presente Accordo quadro dell'Aggiudicataria senza previa autorizzazione dalla Committente: euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- sostituzione del responsabile delle attività dell'Aggiudicataria indicato negli ordini di lavoro stipulati senza previa autorizzazione dalla Committente: euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- ritardata consegna di prodotti (codici), documentazione tecnica o altri documenti del servizio di cui al presente Accordo, rispetto alla data definita o concordata preventivamente tra l'Aggiudicataria e la Committente: € 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno di ritardo;
- per ogni collaudo negativo: euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);
- assenza e/o mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione delle risorse professionali: fino ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero), ad insindacabile giudizio della Committente, per ogni giorno o frazione di giorno decorrente dal quinto giorno del rilievo dell'assenza e/o della mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione e la data della ripristinata presenza e/o disponibilità delle risorse stesse;

7. Per qualsiasi altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel presente Accordo quadro e negli ordini di lavoro, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta presentata dall'Aggiudicataria, la Committente si riserva la facoltà di applicare all'Aggiudicataria una penale sino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

8. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla Committente all'Aggiudicataria per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

9. La Committente si riserva la facoltà di compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, compresi i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 19

Risoluzione

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente accordo quadro, sia intervenuta nei confronti dell'Aggiudicataria l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dagli artt. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater*, 314 comma 1, 316, 316 *bis*, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater* e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la Committente si riserva la facoltà di procedere

alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 135, D. Lgs. 163/2006.

2. In caso di inadempienze gravi o ripetute alle obbligazioni di cui al presente accordo quadro ed ai singoli ordini di lavoro dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria alla buona esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, la Committente si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro per fatto imputabile all'Aggiudicataria. A tal fine, conformemente a quanto disposto dall'art. 136, D. Lgs. 163/2006, la Committente procederà a contestare all'Aggiudicataria tali inadempimenti, mediante lettera raccomandata a/r, assegnando alla medesima un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicataria abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione dell'accordo quadro, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.

3. Resta inteso che la Committente procederà alla risoluzione del presente atto nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicataria nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'Aggiudicataria, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- deposito contro l'Aggiudicataria, di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria, salvo il caso di cui all'articolo 186 *bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Aggiudicataria, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora nell'arco di tutto il periodo di vigenza del contratto le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente articolo;
- ritardo nel ripristino della presenza e/o della disponibilità delle risorse professionali da impiegare per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto superiore ai 20 (venti) giorni lavorativi (nel termine non saranno computati i giorni intercorrenti tra la ricezione delle deduzioni della Aggiudicataria e la comunicazione delle determinazioni della Committente all'Aggiudicataria in merito alle predette deduzioni);
- ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto ai termini stabili al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico per l'attività di presa in carico o, ove migliorativi, nell'Offerta dell'Aggiudicataria;
- differenza tra la percentuale di compliance rilevata rispetto ai livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico o, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria, superiore al 10%;

- eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente ai sensi del successivo articolo.
- 4. In tutti gli altri casi di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria a far fronte agli impegni assunti con il presente atto, la Committente si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere l'accordo quadro, per colpa ed in danno all'Aggiudicataria.
- 5. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui il presente accordo quadro venisse risolto per fatto e colpa dell'Aggiudicataria, la Committente avrà diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ARTICOLO 20

Proprietà del software

1. Il sistema oggetto del servizio di cui al presente atto è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e ogni modifica operata dall'Aggiudicataria resterà di proprietà della Provincia stessa.
2. Alla cessazione del presente accordo quadro l'Aggiudicataria si impegna a consegnare alla Committente tutta la documentazione relativa al software ed ai servizi prestati, i codici sorgente e le registrazioni di configurazioni dei sistemi, nonché tutto quanto necessario per il relativo funzionamento.
3. Con la sottoscrizione del presente atto l'Aggiudicataria non acquista alcun diritto di utilizzare il software per rendere servizi a soggetti terzi.

ARTICOLO 21

Pretese di terzi

1. L'Aggiudicataria garantisce e manleva, in ogni tempo, la Committente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

ARTICOLO 22

Riservatezza

1. L'Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali ordini di lavoro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo.
3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il presente Accordo, ovvero gli Ordini di lavoro, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Committente e/o ad altri soggetti.

6. L'Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente Accordo, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e/o appalti.
7. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. L'Aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo od alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

ARTICOLO 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Committente e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa n. _____ con la Compagnia _____, per un massimale unico pari a € 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) a beneficio della Committente e/o dei terzi per l'intera durata dell'Accordo, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo. In particolare, detta polizza tiene indenne la Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicataria possa arrecare alla Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente Accordo e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, e pertanto qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Accordo si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno dubito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 24

Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito. Subappalto

1. E' fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere il Contratto.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., è efficace e opponibile alla Committente solo se questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il

contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. In ogni caso nel contratto di cessione dovrà essere inserita la clausola secondo cui la Committente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Committente.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto del servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
4. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché, agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. n. 136/2010 a pena di nullità assoluta.
5. È fatto obbligo all'Aggiudicataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicataria ha corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ARTICOLO 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria si sia avvalsa, senza adeguata autorizzazione, di materiali di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. L'Aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla presente fornitura.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 26

Direttore dell'esecuzione e Responsabile dell'Accordo quadro

1. All'atto della stipulazione la Committente si obbliga a nominare un Direttore dell'esecuzione, cui sono demandate le funzioni di cui alla Sezione II del D.P.R. 207/2010, che sarà il referente nei confronti della Impresa.
2. All'atto della stipula l'Aggiudicataria si obbliga altresì a nominare un Responsabile dell'Accordo quadro, che sarà referente dei confronti della Committente; il Responsabile dell'Accordo quadro avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Aggiudicataria.
3. Il nominativo del Responsabile del Contratto dell'Aggiudicataria dovrà essere comunicato da quest'ultima alla Committente per iscritto, unitamente al numero di telefono, di fax ed all'indirizzo di posta elettronica del medesimo, mediante l'allegato al presente Contratto.

ARTICOLO 27

Subingresso nell'Accordo quadro

1. La Provincia Autonoma di Trento potrà subentrare alla Committente, in ogni momento e senza alcun onere aggiuntivo all'infuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, nel presente Accordo quadro e negli eventuali ordini di lavoro.

ARTICOLO 28

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Tutela dati Personali

1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del presente Accordo quadro, l'Aggiudicataria, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, è tenuta a:
 - a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
 - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Committente;
 - d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
 - e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
 - f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - g) trasmettere alla Committente, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
 - h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 - i) comunicare alla Committente gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
 - j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
2. Nel caso in cui l'Aggiudicataria ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo quadro, deve immediatamente inoltrarli alla Committente.
3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al contratto in essere da parte dell'Aggiudicataria è, e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Committente, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
4. L'Impresa attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Committente per l'esecuzione dell'Accordo quadro sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:
 - a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione ed autorizzazione;
 - b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
 - c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;

- d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
 - e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
 - f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
 - g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
 - h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
 - j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615 *quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
 - k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
 - l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
 - m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
5. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente atto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.

ARTICOLO 29

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Amministratori di Sistema

1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (di seguito AdS)", così come modificato con il provvedimento dd. 25.06.2009, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuta a:
 - a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività;
 - b) redigere, e aggiornare costantemente, l'elenco degli AdS per eventuali verifiche;
 - c) verificare periodicamente l'attività degli AdS.
2. Qualora l'Aggiudicataria individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Committente deve darne comunicazione immediata alla Committente, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Informatica Trentina) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente atto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto

riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento summenzionato, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

ARTICOLO 30

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e la Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

ARTICOLO 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Committente.
2. L'Aggiudicataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicataria è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

ARTICOLO 32

L. 13 agosto 2010, n. 136. tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicataria assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 s.m.i., previsto in capo all'Aggiudicataria stessa.
2. L'Aggiudicataria prende sin d'ora atto, ed accetta, che in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Committente previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto per inadempimento dell'Aggiudicataria il presente Contratto, con conseguente diritto ad incamerare definitivamente la cauzione
3. Nei casi di contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, l'Aggiudicataria è tenuta ad assumere per sé e far assumere alla controparte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.
4. L'Aggiudicataria che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui precedente punto, dovrà dare immediata comunicazione alla Committente e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
5. In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010; la società mandataria dovrà applicare quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 anche a tutte le transazioni effettuate verso le mandanti riguardanti l'oggetto del presente appalto, così come le stesse mandanti nei confronti di eventuali subcontraenti.

ARTICOLO 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo e/o dei singoli Ordini di lavoro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Ordini di lavoro (o di parte di essi) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali ordini di lavoro, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Trento,

INFORMATICA TRENTINA S.p.A. _____

dott. Paolo Boschini
Il Presidente _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il _____ sottoscritto
_____ in qualità di _____ della
ditta _____

Dichiara

- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4, Durata dell'Accordo quadro;

Articolo 5, Condizioni del servizio;

Articolo 15, Importo massimo spendibile;

Articolo 16, Fatturazione e modalità di pagamento;

Articolo 18, Penali;

Articolo 19, Risoluzione;

Articolo 23, Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 25, Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 30, Foro competente.

Trento, li _____

L'AGGIUDICATARIA

Allegato "MODELLO DI DICHIARAZIONE"

Spett.le
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38121 TRENTO

**- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
E DI CERTIFICAZIONE-**

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della
_____, con sede in
_____, Via _____, C.A.P. _____, città
_____, (____), tel. ____/____ - fax. ____/____, Partita
IVA n. _____ (di seguito, *Impresa*),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

CHE

con la sig.ra/il sig. _____, impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro è in essere, con l'Impresa, un contratto
(*barrare la casella relativa all'opzione che ricorre nel caso di specie*):

di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato;

ovvero

di lavoro autonomo professionale (stipulato con possessore di p. IVA)

Il sottoscritto _____, si impegna a comunicare immediatamente ad Informatica Trentina S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè dichiarato.

TIMBRO E FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto:

Firma _____

Si allegano:

1. *copia* di documento di identità del sottoscrittore;
2. *copia* di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Allegato “Responsabile dell’esecuzione – Responsabile del contratto”

Per l’esecuzione del presente Accordo quadro le Parti designano:

Responsabile dell’esecuzione per la Committente:

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email

Responsabile del contratto per l’Aggiudicataria:

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email

Informatica Trentina S.p.A.

L’AGGIUDICATARIA
